



Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A.  
Sede Legale: Udine, via Marinoni 55  
Sede Amministrativa: Tavagnacco (UD), Via Alpe Adria 6  
Capitale Sociale Euro 318.187.600,00  
Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Reg. Imp. (UD) 01452770306  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5362  
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Gruppo Hypo Alpe-Adria-Bank  
ABI 3011.4 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## FOGLIO INFORMATIVO Anticipo su contratti

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Denominazione e forma giuridica:**
**Sede legale:**
**Sede amministrativa:**
**Indirizzi telematici e recapito telefonico:**

HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.p.A.

Via Marinoni 55 – Udine

Via Alpe Adria 6 – Tavagnacco (UD)

[www.hypo-alpe-adria.it](http://www.hypo-alpe-adria.it)
[bank.italy@hypo-alpe-adria.com](mailto:bank.italy@hypo-alpe-adria.com)

tel. 0432.537211

fax. 0432.538.551

3011.4

5362

Gruppo Hypo Alpe-Adria-Bank

(UD) 01452770306

**Codice ABI:**
**Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:**
**Gruppo bancario di appartenenza:**
**Numero di iscrizione al Registro delle imprese:**

### Sezione da compilare solo in caso di offerta Fuori Sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto sotto indicato, a loro dipendenti o collaboratori, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Di seguito si riportano le generalità del soggetto proponente.

**Nome e Cognome del soggetto proponente** \_\_\_\_\_

**Indirizzo** \_\_\_\_\_

**Numero di telefono** \_\_\_\_\_

**Indirizzo e-mail** \_\_\_\_\_

**Numero di iscrizione all'albo** \_\_\_\_\_

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

**Struttura e funzione economica:**
**– del conto corrente**

Il servizio di **ANTICIPO SU CONTRATTI** è una particolare forma affidamento mediante la quale la Banca mette a disposizione un fido a fronte della presentazione da parte del cliente di contratti da questi emessi nei confronti di imprese committenti.

In caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento assistiti da garanzie personali e/o reali, il cliente ha diritto di surrogare (sostituire) la banca finanziatrice con un altro creditore e con subentro di quest'ultimo nelle predette garanzie, senza applicazione di penali o di oneri, anche indiretti (è la cosiddetta portabilità del mutuo, ai sensi dell'art. 120 quater del decreto legislativo 385 del 01/09/1992 (Testo Unico Bancario), e con il mantenimento dei benefici fiscali. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo/finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.

**Principali rischi (generici e specifici):**
**– del conto corrente**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- accreditato di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di Euro 103.291,38 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato;
- possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dell'anticipo non venga onorato.

### CLIENTELA DESTINATARIA

Il presente foglio informativo è rivolto alle aziende e ai "clienti al dettaglio" con esclusione dei "consumatori".

Per "**clienti al dettaglio**" si intendono i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Per "**consumatore**" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

### CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

VOCI DI COSTO	VALORE CONDIZIONE
<b>TASSI A DEBITO</b>	
Tasso debitore nominale annuo per utilizzo portafoglio SBF	7,500% (tasso effettivo annuo 7,7136%)
Tasso debitore nominale annuo fido provvisorio	8,375% (tasso effettivo annuo 8,641%)
Provvisorio è il fido che viene concesso temporaneamente in aggiunta al fido ordinario	
Tasso debitore nominale annuo utilizzo oltre fido/assenza fido	8,375% (tasso effettivo annuo 8,6417%)
Il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365/366)	
<b>MODALITA' DI LIQUIDAZIONE</b>	
Periodicità di capitalizzazione interessi avere	Trimestrale a tasso nominale
Periodicità di capitalizzazione interessi dare	Trimestrale a tasso nominale
<b>CONDIZIONI DI SPESA</b>	

Spese di liquidazione	Euro 22,00
Spese per singola operazione (scritturazione)	Euro 1,00
Spese per singola operazione (scritturazione) effettuata in concentrato/tramite canali telematici	Euro 1,00/Euro 1,00
Ogni scritturazione comporta l'addebito di un costo ad eccezione di quelle indicate alla voce "Numero operazioni esenti da spese" e/o "Causali non soggette ad oneri economici". Per scritturazione si intende ogni registrazione non inclusa nel canone.	
Spesa invio estratto conto e/o rendiconto su supporto cartaceo	Euro 0,50
Spesa disponibilità estratto conto e/o rendiconto su HB Net	Euro 0,00
Spesa invio estratto conto e/o rendiconto tramite e-mail	Euro 0,00
Periodicità invio estratto conto	Trimestrale
Spesa invio comunicazioni di trasparenza su supporto cartaceo	Euro 0,50
Spesa disponibilità comunicazioni di trasparenza su HB Net	Euro 0,00
Spesa invio comunicazioni di trasparenza tramite e-mail	Euro 0,00
Periodicità invio comunicazioni di trasparenza	Annuale
Spesa invio altre comunicazioni del servizio anticipi su supporto cartaceo	Euro 0,00
Spesa disponibilità altre comunicazioni del servizio anticipi su HB Net	Euro 0,00
Spesa invio altre comunicazioni del servizio anticipi tramite e-mail	Euro 0,00
Imposta di bollo annuale su estratto conto per persone fisiche	Euro 34,20
Imposta di bollo annuale su estratto conto per persone non fisiche	Euro 73,80
Commissione di proroga	Euro 0,00
Commissione su distinta	Euro 0,00
Commissione di incasso per singolo documento	Euro 0,00
Spesa per duplicati e fotocopie	Euro 0,50 a foglio
con un minimo di	Euro 5,60
con un massimo di	Euro 50,00
Recupero di eventuali spese documentate sostenute dall'Istituto ovvero di spese vive documentate reclamate da terzi	
<b>AFFIDAMENTI</b>	
Commissione di messa a disposizione delle somme	0,50% trimestrale con periodicità di addebito trimestrale
<b>CONDIZIONI DI VALUTA</b>	
Giorni valuta addebito sull'anticipo	Data operazione
Giorni di stacco valuta sull'anticipo	Data operazione
Giorni stacco valuta addebito in fase di scarico/chiusura anticipo	Data operazione
Giorni valuta accreditato in fase di scarico/chiusura anticipo	Data operazione

**RECESSO E RECLAMI****Recesso:****dal contratto di conto corrente e dalla convenzione di assegno**

Fermo restando quanto disposto per l'ipotesi di apertura di credito in conto corrente o sovvenzione, il cliente e la banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegni, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto, dandone comunicazione per iscritto da darsi:

- con preavviso al Cliente di 10 giorni, qualora sia la Banca a recedere;
- con preavviso alla Banca di 6 giorni, qualora sia il Cliente a recedere.

Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ognuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta all'altra. Alla data di efficacia del recesso si determina la chiusura definitiva del conto, con conseguente obbligo per ognuna delle parti di corrispondere all'altra quanto dovuto. La Banca procede al calcolo del saldo di chiusura del conto non appena disponga dei dati di tutte le operazioni addebitabili sul conto, effettuate dal Cliente con assegni, carte di pagamento o con altra modalità.

Se la banca recede dal contratto di conto corrente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Quando il recesso riguarda soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata.

Se il cliente recede dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; se la revoca riguarda soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.

L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

**in caso di affidamento**

Il correntista può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Il Cliente può recedere in ogni momento e con effetto immediato dall'apertura di credito previo pagamento alla Banca di quanto dovuto.

**Se il Cliente è consumatore**, il recesso della Banca è regolato come segue:

**a)** Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, la Banca può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845 comma 3 cod. civ. con preavviso di 15 giorni. Qualora sussista un giustificato motivo - come il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., senza che occorra pronuncia giudiziale di insolvenza, o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente, quali, a titolo esemplificativo, l'emissione di decreto ingiuntivo o di provvedimento di sequestro oppure l'esistenza di un procedimento esecutivo - la Banca può senza preavviso recedere dal contratto, oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

**b)** Se l'apertura di credito è a tempo determinato, la Banca, qualora sussista una giusta causa ai sensi dell'art. 1845 comma 1 cod. civ., può - anche prima della scadenza del termine e senza preavviso - recedere dal contratto, oppure sospendere l'utilizzo o ridurre l'ammontare, dandone pronta comunicazione al Cliente.

**c)** La Banca comunica al Cliente il recesso dal contratto, la riduzione dell'ammontare o la sospensione dell'utilizzo con lettera raccomandata o telegramma.

Il recesso determina immediatamente la cessazione della facoltà di utilizzo del credito concesso. In caso di sospensione, il Cliente non può compiere alcun utilizzo del credito, oppure può utilizzare il credito entro il minor limite comunicatogli dalla Banca, fino alla data in cui la Banca ne comuniche l'eventuale ripristino. In caso di riduzione, il Cliente può utilizzare il credito solo entro il nuovo limite.

**d)** In caso di recesso o di riduzione del credito per giustificato motivo o per giusta causa, il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca, mentre, in caso di recesso con preavviso di 15 giorni, il Cliente deve corrispondere quanto dovuto entro la scadenza di tale preavviso.

**e)** Se alla data di efficacia del recesso, della sospensione o della riduzione, sul conto non vi sia disponibilità sufficiente al pagamento degli assegni di cui alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione, il Cliente deve costituire tempestivamente i fondi necessari, anche se gli assegni siano stati emessi prima di tale data.

**Se il Cliente è non consumatore**, il recesso della Banca è regolato come segue:

**a)** La Banca può recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, anche se concessa a tempo determinato, oppure ridurre l'ammontare o sospendere l'utilizzo.

**b)** In caso di recesso o di riduzione del credito il Cliente deve corrispondere alla Banca quanto dovuto entro il termine di 1 giorno dalla data di ricezione della comunicazione della Banca.

**c)** In caso di recesso o di riduzione del credito, la compensazione volontaria si intende operata nel momento stesso in cui il Cliente riceve la comunicazione di recesso o di riduzione da parte della Banca.

**d)** Si applicano altresì le norme indicate nei punti c) ed e) del comma precedente.

In caso di recesso dall'apertura di credito con utilizzo subordinato alla presentazione di assegni, vaglia, effetti, ricevute bancarie (Ri.Ba.), R.I.D., M.A.V. o documenti similari, la Banca può chiedere l'integrale pagamento dell'importo utilizzato, comprensivo anche dell'ammontare di quei titoli e documenti che non siano ancora scaduti o di cui non sia ancora noto l'esito. Se i titoli e documenti non ancora scaduti, o di cui non sia ancora noto l'esito, sono pagati dopo il recesso della Banca, le relative somme sono tenute a disposizione del Cliente o portate a decurtazione dell'importo ancora eventualmente dovuto alla Banca.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della banca, il cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

**dal contratto di Home banking su internet e Trading on line****Art. 11 - Recesso dai "Servizi". Reclami.**

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna delle parti può recedervi con un preavviso scritto di almeno 15 giorni lavorativi.
2. Eventuali reclami da parte del Cliente connessi con il funzionamento dei "Servizi", dovranno essere trasmessi per iscritto - a pena di decadenza - alla Banca entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento lamentato.
3. Nel caso di recesso dal presente contratto di una delle parti, così come in caso di abolizione di uno o più "Servizi", i rapporti contrattuali collegati ai "Servizi" continueranno a rimanere in vigore secondo le rispettive normative, salva diversa disposizione del Cliente. Il Cliente può anche recedere da singoli rapporti, fermi restando gli altri "Servizi".

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

n° giorni 30 giorni decorrenti dalla definitiva estinzione/liquidazione di tutti i rapporti collegati/connessi al rapporto principale di conto corrente.

**Reclami**

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R, all'Ufficio reclami della banca (Ufficio Reclami della Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A., via Alpe Adria n.c. 6, 33010 Tavagnacco - UD) o per via telematica (ufficioreclami@hypo-alpe-adria.com) L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Per maggiori indicazioni si può consultare il documento "Principali diritti del cliente" affisso in tutte le filiali e scaricabile dal sito internet della Banca. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere in qualsiasi momento all'autorità giudiziaria ordinaria.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia) con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel 06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo ovvero nel caso in cui la procedura di conciliazione non si dovesse attivare per mancata adesione di una delle parti.

**LEGENDA**

<b>Saldo contabile</b>	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile
<b>Consistenza media infruttifera</b>	Per i conti correnti che prevedono una giacenza media infruttifera, si tratta del saldo medio massimo di conto sul quale non vengono riconosciuti interessi.
<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Una volta addebitati e accreditati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
<b>Penale per liquidazione a debito di conti non affidati</b>	Sono spese alternative alle spese di liquidazione periodica che vengono applicate ai conti correnti non affidati qualora questi liquidino interessi debitori.
<b>Spese aggiuntive per consistenza media inferiore al minimo</b>	Sono le spese di tenuta conto addebitate trimestralmente nel caso di mancato raggiungimento della giacenza media minima prevista e comprendono le spese per operazione
<b>Spese per invio estratto conto</b>	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
<b>Spese annue di tenuta conto</b>	Sono spese di tenuta conto che vengono applicate annualmente, alla fine di ciascun anno, in aggiunta alle spese di liquidazione
<b>Spese di liquidazione periodica</b>	Sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze effettuata con cadenza trimestrale e non comprendono le spese per operazioni. NB: per competenze si intende il conteggio periodico degli interessi creditori e/o debitori
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori e per il calcolo delle competenze
<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto
<b>Numero delle operazioni esenti da spese</b>	Indica il numero di operazioni non soggette a spese per singola operazione
<b>Spesa singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>Spesa di estinzione rapporto</b>	Sono le spese addebitate all'effettiva risoluzione del rapporto di c/c
<b>Spese invio comunicazioni</b>	Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie
<b>Spesa produzione documento di sintesi condizioni</b>	Spese per invio del documento periodico di trasparenza. Tale spesa non viene conteggiata in caso di invio contestuale del documento di sintesi e dell'estratto conto.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo attualizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Il cliente ha la facoltà di consultare il TEGM previsto all'art. 2 della legge n. 108/96 (c.d. legge antiusura) sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo nella sede della Banca ed in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dell'appropriata categoria usura, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine ulteriore di quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
<b>Commissione di messa a disposizione delle somme</b>	La commissione di messa a disposizione delle somme si applica sull'ammontare complessivo dei fidi accordati.
<b>Commissione per antergazione valuta bonifici</b>	Commissioni per valuta antergazione al beneficiario di oltre 6 giorni di calendario
<b>Bonifici transfrontalieri</b>	Per bonifici transfrontalieri si intendono le operazioni effettuate su iniziativa di un ordinante tramite un ente o una sua succursale insediata in uno Stato membro, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente o una sua succursale insediata in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona.
<b>Bonifico standardizzato</b>	Per bonifico standardizzato si intende il bonifico transfrontaliero che soddisfa determinati criteri e viene eseguito tramite elaborazione automatica agli stessi prezzi del bonifico nazionale. I criteri sono i seguenti: indicazione obbligatoria di IBAN e BIC, importo del bonifico in Euro per un massimo di 50.000 Euro, bonifico in un paese con pagamento all'interno dell'Europa, ripartizione delle spese tra ordinante e beneficiario, immissione dei dati completi dell'ordinante (nome/ragione sociale e residenza/sede amministrativa).
<b>Bonifico non standardizzato</b>	Per bonifico non standardizzato si intende il bonifico transfrontaliero che non soddisfa i requisiti di cui al punto precedente.
<b>Commissione valutaria statistica (CVS)</b>	Segnalazioni statistiche periodiche richieste dall'Ufficio Italiano Cambi allo scopo di comporre correttamente la bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti verso l'estero. Riguardano le operazioni ed i regolamenti verso l'estero effettuati da soggetti residenti in Italia per il tramite di intermediari autorizzati (ad esempio le banche) ovvero senza l'intervento degli stessi: in questo ultimo caso la CVS viene definita decanalizzata. Più esattamente la CVS è il modulo per la segnalazione delle informazioni concernenti le operazioni con l'estero sia canalizzate che decanalizzate.
<b>Valute sui versamenti</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi
<b>Valute sui prelievi</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Imposta di bollo</b>	Il recupero dell'imposta di bollo viene effettuato nella misura stabilita dalle leggi tempo per tempo vigenti.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.

**CAUSALI NON SOGGETTE AD ONERI ECONOMICI**

Si riporta di seguito un elenco delle causali esenti dalla "spesa per operazione" (scritturazione)

AT - STORNO BONIFICO	CF - COMMISSIONI E SPESE EFFETTO INS/RICH/PROT SCONTO/S.B.F.	E1 - STORNO PARTICOLARE EFFETTI S.B.F.
FH - ANNULLO/STORNO MOVIMENTO UTENZE	G0 - OPERAZIONE DI RETTIFICA / STORNO DISPOSIZIONI SBF	G7 - STORNO OPERAZIONE SCONTO
K0 e K2 - INTERESSI A VOSTRO CREDITO (E STORNO)	K1 e K7 - INTERESSI A VOSTRO DEBITO (E STORNO)	K4 e K9 - SPESE A VS. DEBITO (E STORNO)
K5 e K6 - RITENUTA FISCALE A VS. DEBITO (E STORNO)	LN - SPESE RISCOSE PER BONIFICI	UU - CARICO RIBA CORRISPONDENTI BANCHE
VH - PAGO BANCOMAT - ADDEBITO CARTA N. (E STORNO)	V2 - PRELEV. BANCOMAT ALTRI ISTITUTI. CARTA N.	V3 - RECUPERO SPESE PRELEVAMENTO BANCOMAT
XS e YS - STORNO OPERAZIONI TITOLI	Y2 - COMMISSIONI EUROPAY	9 - EFFETTI ELETTRONICI
3A - PRESENTAZIONI DISPOSIZIONI SBF	53 - AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE	9C - COMMISSIONI SERVIZIO INCASSO I.C.I.
90 - EFFETTI SBF IMPORTO NOMINALE DIST. N.	18 - COMPETENZE	Z3 - RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI